

## **DISCIPLINA RELATIVA AI REGISTRI DELLE ASSOCIAZIONI**

### **1. PREMESSA**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 25 della l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 con il presente provvedimento viene definito:

- il modello dei Registri Regionale e Provinciali delle Associazioni;
- i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione delle Associazioni, la comunicazione da parte delle medesime delle variazioni intervenute e l'eventuale trasferimento di Registro.

### **2. LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)**

La l.r. 1/2008, Capo III, art. 14 promuove il pluralismo del fenomeno associativo senza fini di lucro finalizzato alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi.

L'art. 14, c. 4 della l.r. 1/2008 prevede che le disposizioni del Capo III *"Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'Associazionismo"*, si applicano anche alle Associazioni di promozione sociale di cui alla L. 7 dicembre 2000, n. 383.

Ai sensi dell'art. 2, c. 1 della L. 383/2000, sono considerate Associazioni di Promozione Sociale:

- le Associazioni riconosciute e non riconosciute;
- i movimenti;
- i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni;

costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Ai sensi dell'art. 2, c. 2 e 3 della L. 383/2000 non sono considerate Associazioni di Promozione Sociale:

- i partiti politici;
- le Associazioni sindacali;
- le Associazioni dei datori di lavoro;
- le Associazioni professionali e di categoria e tutte le Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati;
- le Associazioni di promozione sociale i circoli privati e le Associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che infine collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ai sensi dell'art 14, c. 4 della l.r. 1/2008, sono esclusi dall'applicazione del Capo III:

- i Circoli Cooperativi;
- le Cooperative Sociali e i loro Consorzi;
- le Associazioni di Volontariato;
- le Società di Mutuo Soccorso.

### **3. I REQUISITI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLE ASSOCIAZIONI**

#### **A) ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO**

Ai sensi degli artt. 15 e 17 della l.r. 1/2008 sono iscrivibili nei Registri delle Associazioni, le Associazioni senza scopo di lucro aventi scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi a condizione che:

1. siano dotate di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale; tale autonomia sussiste quando l'organizzazione è dotata congiuntamente di un proprio organo deliberante (assemblea) e di rappresentanza, di un proprio bilancio/rendiconto e di una propria identificazione fiscale;
2. svolgano effettiva attività da almeno un anno (ai sensi art. 15, comma 1, lett. b) l.r. 1/2008);
3. dispongano di uno statuto redatto per atto pubblico, per scrittura privata registrata o autenticata nel quale sono espressamente previsti i seguenti elementi/requisiti (ai sensi art. 15, comma 1, lett. c), e art. 17, comma 1, lett. d) l.r. 1/2008):
  - a. denominazione;
  - b. sede legale (almeno il Comune);
  - c. assenza di fini di lucro;
  - d. partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e alla formazione degli organi dirigenti;
  - e. elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, con la conseguenza che l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non può essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi degli organismi direttivi (le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati);
  - f. approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio;
  - g. criteri di ammissione e di esclusione dei soci ;
  - h. previsione che in caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale non può essere redistribuito tra i soci;
4. operino con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione (ai sensi art. 17, comma 1, lett. e) l.r. 1/2008);
5. operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati (art. 17, comma 1 lett. e) l.r. 1/2008). (In caso di particolare necessità le Associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati);
6. riconoscano attraverso le norme statutarie ed i regolamenti i seguenti requisiti/principi deducibili o espressi (ai sensi artt. 14 e 15, comma 1 lett. c) e art. 17, comma 1, lett. d), l.r. 1/2008):
  - tutela dei diritti inviolabili della persona;
  - pubblicità degli atti e dei registri;
  - garanzia del recesso senza oneri per il socio;
  - diritto di contraddittorio in caso di esclusione dei soci;
  - pari opportunità fra uomini e donne, per le Associazioni cui aderiscono uomini e donne.

#### **B) ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)**

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 1/2008 sono iscrivibili nella apposita sezione F/APS dei Registri delle Associazioni, le Associazioni di Promozione Sociale a condizione che:

1. siano dotate di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale; tale autonomia sussiste quando l'organizzazione è dotata congiuntamente di un proprio organo deliberante (assemblea) e di rappresentanza, di un proprio bilancio/rendiconto e di una propria identificazione fiscale;

2. siano costituite ed operanti da almeno un anno (ai sensi art. 17, comma 1 lett. a) l.r. 1/2008 e art. 7, comma 1 L. 383/2000);
3. dispongano di uno statuto redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, nel quale sono espressamente previsti i seguenti elementi/requisiti (art. 17, comma 2, l.r. 1/2008 e art. 3, comma 1 L. 383/2000):
  - a. denominazione;
  - b. sede legale;
  - c. oggetto sociale;
  - d. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
  - e. assenza di fini di lucro;
  - f. previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  - g. obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
  - h. norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ;
  - i. previsione dell'elettività delle cariche associative;
  - j. criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
  - k. obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario;
  - l. modalità di approvazione del rendiconto economico-finanziario da parte degli organi statutari;
  - m. modalità di scioglimento dell'Associazione;
  - n. obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;
4. si avvalgano prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali (ai sensi art. 17 comma 1, lett. e) l.r. 1/2008 e art. 18, comma 1, L. 383/2000). (In caso di particolare necessità le Associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati);
5. dispongano di Statuto e di regolamenti che non contengano norme diverse o contrarie ai seguenti principi di carattere generale:
  - tutela dei diritti inviolabili della persona;
  - garanzia del recesso senza oneri per il socio;
  - diritto di contraddittorio in caso di esclusione dei soci;
  - pubblicità degli atti e dei registri;
  - pari opportunità fra uomini e donne.

Alle Associazioni di Promozione sociale, ai sensi dell'art. 30 della L. 383/2000, in caso di attività svolta mediante convenzione, è fatto obbligo, una volta iscritte, di assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **4. I REGISTRI DELLE ASSOCIAZIONI E GLI AMBITI DI ATTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 16 della l.r. 1/2008 sono istituiti:

- il Registro Regionale delle Associazioni, la cui tenuta è curata, ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. p) della l.r. 3/2008, dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;
- i Registri Provinciali delle Associazioni, la cui tenuta è curata, ai sensi dell'art. 12, c. 1, lett. c) della l.r. 3/2008 dalle singole Province presso cui sono istituiti.

Ai sensi dell'art. 16, co. 1, l.r. 1/2008, in tali registri è prevista una apposita Sezione (F/APS) nella quale sono iscritte le Associazioni di Promozione Sociale (APS), in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli artt. 2 e 3 della L. 383/2000.

Nella stessa sezione F) sono, altresì, iscrivibili le Associazioni di promozione sociale che costituiscono livello nazionale o articolazione territoriale di Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale iscritte nel Registro Nazionale di cui all'art. 7 della L. 383/2000.

L'iscrizione delle Associazioni a carattere nazionale (siano esse di livello: nazionale, regionale, provinciale, distrettuale, sovra-comunale o comunale) avviene su domanda delle stesse previa indicazione sulla domanda di iscrizione dei dati identificativi del Decreto Ministeriale di iscrizione al Registro Nazionale.

Inoltre, i livelli/articolazioni territoriali di APS a carattere nazionale, devono dimostrare che la propria iscrizione al Registro nazionale è avvenuta nelle forme e nei modi previsti dall'art. 5 del DM 471 del 14.11.2011 "Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle Associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1 della legge 7 dicembre 2000, n. 383" e che il proprio Statuto è conforme ai requisiti contenuti nello Statuto dell'APS di livello nazionale iscritta nel Registro nazionale.

*Sono iscrivibili nel Registro regionale delle Associazioni*

#### le Associazioni senza scopo di lucro

- aventi sede legale nel territorio regionale e almeno una seconda sede operativa in una provincia diversa da quella legale o sedi operative in almeno tre comunità montane;
- aventi sede legale in altra Regione purchè posseggano in Lombardia sedi operative per lo svolgimento della propria attività in almeno due province diverse;
- i Coordinamenti regionali e/o le Federazioni aventi sede in Lombardia, indipendentemente dal numero di sedi operative, le cui finalità siano volte al coordinamento e/o allo sviluppo e/o alla promozione e/o alla rappresentanza delle proprie articolazioni presenti sul territorio lombardo, purchè rispettino i requisiti di cui al precedente paragrafo 3. lett. A).

le Associazioni di Promozione Sociale, ivi comprese quelle a carattere nazionale (nell'apposita sezione F/APS):

- aventi sede legale nel territorio regionale e almeno un'ulteriore sede operativa in una provincia diversa da quella legale o sedi operative in almeno tre comunità montane;
- aventi sede legale in altra Regione purchè posseggano in Lombardia sedi operative per lo svolgimento della propria attività in almeno due province diverse;
- i Coordinamenti regionali e/o Federazioni aventi sedi in Lombardia, indipendentemente dal numero di sedi operative, le cui finalità siano volte al coordinamento e/o allo sviluppo e/o alla promozione e/o alla rappresentanza delle proprie articolazioni presenti sul territorio lombardo, purchè rispettino i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, L. 383/2000.

*Sono iscrivibili nei Registri provinciali dell'Associazioni*

#### le Associazioni senza scopo di lucro

- aventi sede legale nel territorio provinciale ed operanti nello stesso;
- aventi sede legale in altra Regione purchè posseggano una sede operativa per lo svolgimento della propria attività nel territorio provinciale di riferimento.

le Associazioni di Promozione Sociale ivi comprese quelle a carattere nazionale (nell'apposita sezione F/APS)

- aventi sede legale nel territorio provinciale di riferimento e operanti nello stesso;

- aventi sede legale in altra Regione purché posseggano in Lombardia, nel territorio provinciale, una sede operativa per lo svolgimento della propria attività.

Per sede operativa deve intendersi il luogo utilizzato dall'Associazione per lo svolgimento della propria attività.

La sede operativa deve essere priva di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale e deve essere identificabile attraverso i seguenti elementi: indirizzo, recapito telefonico, nominativo del referente.

E' esclusa la possibilità che una stessa Associazione risulti iscritta sia al Registro regionale che a quello provinciale delle Associazioni.

Le finalità di cui all'art. 14, c. 2 della l.r. 1/2008, vengono perseguite dalle Associazioni attraverso lo svolgimento di attività corrispondenti alle sezioni A-B-C-D-E nelle quali sono ripartiti i Registri:

A – Sociale/Civile – Ricerca Etica e Spirituale

B – Culturale

C – Ambientale

D – Relazioni Internazionali

E – Sport/Tempo Libero e Innovazione Tecnologica.

L'Associazione può richiedere l'iscrizione in più ambiti di attività (A – B – C – D – E) dei Registri regionale e provinciali, compatibilmente alle proprie finalità statutarie, indicando l'ambito prevalente.

## 5. IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 1/2008, l'iscrizione ai Registri delle Associazioni si formalizza attraverso la compilazione della modulistica on line "*Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri*" (All. 1) e la trasmissione, alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta del registro di iscrizione, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, della "*Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione*" che si genera al termine della procedura on line.

Unitamente alla autocertificazione occorre produrre i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);
- Copia dello statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate (se non viene prodotto in copia autentica autocertificare la conformità della copia all'originale);
- Copia dell'atto costitutivo (o ricognitorio), redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate (se non viene prodotto in copia autentica autocertificare la conformità della copia all'originale);
- Ultimo rendiconto approvato, firmato dal Legale Rappresentante (la firma può essere apposta digitalmente o elettronicamente in caso di trasmissione via PEC).

Ai sensi dell'art. 18 della l.r. 1/2008 l'iscrizione nel Registro è disposta con un apposito provvedimento del dirigente della struttura regionale o provinciale competente alla tenuta del Registro, è adottato entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi, il termine di novanta giorni è sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni richieste.

In particolare il termine di cui sopra è sospeso:

- per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art. 6, co. 1 della l.r. 1/2012 e dell'art. 2, co. 7 della L. 241/90);
- un periodo non superiore a dieci giorni qualora sia necessaria un'interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta (ai sensi dell'art. 5 della l.r. 1/2012).

Il provvedimento di iscrizione nei Registri è trasmesso al Legale Rappresentante dell'Associazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata e per conoscenza al Sindaco del/i Comune/i dove l'Associazione ha dichiarato di avere la sede legale e le sedi operative in Lombardia.

L'eventuale diniego dell'istanza di iscrizione per carenza dei requisiti è disposto con apposito provvedimento motivato e trasmesso con le stesse modalità di cui sopra al Legale Rappresentante dell'Associazione.

## **6. MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE**

L'Associazione iscritta ha l'obbligo di compilare annualmente, avvalendosi della specifica modulistica on line, la *"Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nei rispettivi registri e per attività di rilevazione statistica"* e di trasmettere la relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione on line, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta del registro di iscrizione entro il termine del 30 giugno, ai sensi della D.G.R. 25 febbraio 2011 n. IX/1353, pena la cancellazione dal Registro delle Associazioni.

Unitamente all'autocertificazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);
- In caso di variazioni:
  - ✓ copia del verbale relativo alle variazioni comunicate sottoscritto dal legale rappresentante. Qualora il verbale comporti una modifica statutaria è necessario che sia redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura autenticata o della scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
  - ✓ Copia dello Statuto modificato come da delibera di cui sopra.

Le competenti strutture regionali e provinciali verificano la veridicità di quanto dichiarato con le suddette dichiarazioni sostitutive nonché l'effettiva permanenza dei requisiti di iscrizione previsti dalla normativa di riferimento .

In caso di mancato invio della *"Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nei rispettivi registri e per attività di rilevazione statistica"*, ovvero di accertata non veridicità di quanto dichiarato, l'Associazione perde il diritto di mantenimento di iscrizione nel relativo Registro e il dirigente competente ne dispone la cancellazione.

## 7. VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le variazioni intervenute riguardanti:

- la denominazione
- il Legale Rappresentante
- la sede legale
- le sedi operative

esclusivamente attraverso l'apposita modulistica on line "*Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di registro/sezione*" (All. 2) e di trasmettere la relativa autocertificazione generata dal sistema mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta del registro di iscrizione.

Le eventuali ulteriori modifiche statutarie, con particolare riferimento ai requisiti di iscrizione ivi compresa l'eventuale variazione dell'ambito prevalente di attività, nonché alla struttura organizzativa e agli organi sociali dovranno essere comunicate esclusivamente in sede di compilazione della "*Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione*" di cui al precedente paragrafo.

Unitamente all'autocertificazione, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la comunicazione di variazione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);
- Copia del verbale relativo alle variazioni comunicate riguardanti la denominazione, il legale rappresentante, la sede legale e le sedi operative, sottoscritto dal legale rappresentante. Qualora il verbale comporti una modifica statutaria è necessario che sia redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura autenticata o della scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
- Copia dello Statuto modificato come da delibera di cui sopra.

La variazione dei meri dati anagrafici (numeri telefonici, fax, mail, recapito per la corrispondenza, ecc) devono essere effettuate direttamente a cura dell'Associazione accedendo on line alla propria anagrafica.

## 8. TRASFERIMENTI TRA REGISTRI REGIONALE E PROVINCIALI DELLE ASSOCIAZIONI

**Trasferimenti delle:**

- **Associazioni senza scopo di lucro dal Registro Regionale al Registro Provinciale e viceversa e da un Registro Provinciale ad altro Registro Provinciale.**
- **Associazioni di Promozione Sociale dalla Sezione F/APS del Registro Regionale alla Sezione F/APS del Registro Provinciale e viceversa e dalla Sezione F/APS di un Registro Provinciale alla Sezione F/APS di altro Registro Provinciale.**

Sono trasferite dal Registro Regionale al Registro Provinciale le Associazioni che, a seguito della chiusura di una o più sedi operative - avvenuta per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie – non rispettino più le condizioni di iscrizione nel Registro Regionale di cui al par. 4.

Sono trasferite dal Registro Provinciale al Registro Regionale le Associazioni che, a seguito dell'apertura di una o più sedi operative - avvenuta per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie – rispettino le condizioni per l'iscrizione nel Registro Regionale di cui al par. 4.

Sono trasferite da un Registro Provinciale ad altro Registro Provinciale le Associazioni che - per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie - abbiano trasferito la sede legale in altro comune ricadente nel territorio di altra provincia.

Per il trasferimento di Registro le Associazioni sono tenute a comunicare le variazioni relative alla sede legale e alle sedi operative (chiusura delle sedi esistenti ovvero istituzione di nuove sedi) attraverso la compilazione della modulistica on line "*Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di registro/sezione*" (All. 2).

"*L'istanza di trasferimento di iscrizione,*" che si genera dopo la compilazione on line della "*Scheda comunicazione variazioni in corso d'anno*" deve essere trasmessa con le medesime modalità di cui al par.5. sia alla struttura preposta alla tenuta del Registro di destinazione che alla struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza.

Il trasferimento di iscrizione si perfeziona dopo idonea istruttoria attraverso:

- l'adozione da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di nuova destinazione di un provvedimento di iscrizione rimandando la cancellazione alla struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza. Dalla data del citato provvedimento decorrono gli effetti dell'iscrizione nel nuovo Registro;
- l'adozione immediatamente successiva da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di provenienza del provvedimento di cancellazione.

Entrambi i provvedimenti sono trasmessi al Legale Rappresentante dell'Associazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata e per conoscenza al Sindaco del/i Comune/i dove l'Associazione ha dichiarato di avere la sede legale e le sedi operative,

I termini del procedimento sono quelli previsti per l'iscrizione di cui al par. 5.

Il trasferimento di Registro delle Associazioni (regionale o provinciale) non comporta interruzioni nell'iscrizione, e quindi viene fatta salva per l'Associazione la data di prima iscrizione a tale Registro.

In caso di trasferimento la struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza provvederà a trasferire alla struttura preposta alla tenuta del Registro di destinazione il fascicolo relativo all'Associazione trasferita.

### ***Trasferimenti dalla/nella Sezione F/APS all'interno dei Registri delle Associazioni***

Atteso che la Sezione F/APS del Registro Associazioni (regionale e provinciale) costituisce una parte completamente autonoma e quindi va considerata alla stregua di un Registro assente, le Associazioni che, a seguito modifica statutaria, intendono trasferire la propria iscrizione nella/dalla Sezione F/APS devono seguire la procedura descritta nel successivo par. 9. lett. a).

## **9. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO**

La cancellazione dai Registri delle Associazioni avviene a seguito di:

- a) istanza di parte dell'Associazione iscritta;
- b) accertata carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro o cessazione dell'attività associativa ai sensi dell'art. 17 della l.r. 1/2008;
- c) impossibilità da parte della Pubblica Amministrazione di attuare la verifica dei requisiti di iscrizione disposta dall'art. 17 comma 9 della l.r. 1/2008 per effetto della mancata compilazione della "*Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione*" e della trasmissione



della relativa autocertificazione nei termini e nei modi previsti dalla citata DGR n. IX/1953 del 25 febbraio 2011.

La cancellazione dal Registro è disposta, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. 1/2008, con apposito provvedimento adottato dal dirigente della struttura preposta alla cura della sezione del Registro in cui l'Associazione risulta iscritta.

Il provvedimento è trasmesso al Legale Rappresentante dell'Associazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata e per conoscenza ai Sindaci dei Comuni dove l'Associazione ha dichiarato di avere la propria sede legale e le sedi operative,

#### **a) Cancellazione su istanza di parte**

L'Associazione che intende cancellarsi dal Registro delle Associazioni deve inoltrare specifica istanza alla struttura preposta alla tenuta del Registro presso cui è iscritta attraverso la compilazione dell'apposita modulistica on line "*Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri*" (All. 3) e la trasmissione della relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata.

Nel modulo per l'istanza di cancellazione deve essere indicata una delle seguenti cause:

- a. scioglimento e/o cessazione dell'Associazione;
- b. venir meno dei requisiti di iscrizione nel Registro e/o dell'interesse alla permanenza di iscrizione nello stesso.

In quest'ultimo caso l'Ente è tenuto a precisare se, contestualmente alla cancellazione dal Registro, intende procedere o meno all'iscrizione in altro Registro regionale/provinciale.

Unitamente alla richiesta di cancellazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui l'istanza venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);
- Verbale di scioglimento (se la cancellazione viene richiesta per scioglimento dell'Associazione).

Qualora l'Associazione abbia indicato quale causa di cancellazione la lettera b) di cui sopra e intenda procedere contestualmente all'iscrizione in altro Registro (*Registro Generale Regionale del Volontariato o Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile*), allo scopo di assicurare la contestualità nell'assunzione dei due provvedimenti e quindi garantire all'Associazione continuità nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, la stessa deve procedere a convalidare contemporaneamente la "*Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri*" e la "*Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri*" e trasmettere le due rispettive istanze, generate a seguito della compilazione della modulistica on line, ai competenti uffici preposti alla tenuta dei rispettivi registri.

In tal caso la richiesta di cancellazione dal registro di provenienza diverrà efficace solo quando verrà emesso il provvedimento di iscrizione nel registro di destinazione.

Il procedimento di cancellazione e di contestuale iscrizione in altro Registro si perfeziona dopo idonea istruttoria, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti, che si diversificano a seconda dell'esito istruttorio.

### **Esito positivo istruttoria di iscrizione:**

- adozione, da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di nuova destinazione, di un provvedimento di iscrizione, rimandando la cancellazione alla struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza.
- adozione immediatamente successiva da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di provenienza del provvedimento di cancellazione.

Il procedimento di iscrizione si svolgerà secondo le modalità e di termini di cui al paragrafo 5, fatta eccezione, in caso di richiesta di iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato o all'Albo del Volontariato di Protezione Civile, per il parere del Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede l'ente.

In tal caso l'Associazione è esonerata dall'obbligo di richiedere il citato parere attestante l'esistenza e l'operatività della medesima in quanto la sussistenza di tali requisiti risulta già accertata da Regione o Provincia durante la permanenza di iscrizione dell'ente nel Registro di provenienza.

Il procedimento di cancellazione si svolgerà secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 9.

In tale ipotesi, tra la cancellazione da un Registro e l'iscrizione in un altro (ivi compresa la Sezione F/APS del Registro delle Associazioni) non intercorrerà alcun lasso temporale, garantendo all'Associazione continuità nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della l.r. 1/2008.

### **Esito negativo istruttoria richiesta di iscrizione:**

- adozione di un provvedimento di diniego di iscrizione

Il provvedimento di diniego di iscrizione è adottato e trasmesso secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 5.

In tal caso la struttura preposta alla tenuta del registro di provenienza non provvederà all'emissione del provvedimento di cancellazione, in quanto non si è realizzata la condizione di efficacia cui era subordinata la richiesta di cancellazione.

Pertanto, qualora l'ente intenda comunque procedere a richiedere la cancellazione dal registro in cui è iscritto dovrà presentare una nuova istanza, attraverso l'apposita modulistica on line, precisando, in tal caso, di NON voler procedere all'iscrizione in altro Registro regionale/provinciale di cui alla L.R. 1/2008.

## **10. PUBBLICAZIONE REGISTRO**

La competente Direzione Generale della Regione Lombardia, almeno una volta all'anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'elenco delle Associazioni iscritte nel Registro Regionale e nei Registri Provinciali delle Associazioni in regola con il mantenimento dei requisiti di iscrizione.

I Registri delle Associazioni sono consultabili sul sito istituzionale.

## **11. DISPOSIZIONI FINALI**

Nell'ottica della semplificazione, l'utilizzo da parte degli enti della specifica modulistica on line e quindi l'utilizzo condiviso di un unico applicativo, esaurisce l'obbligo delle pubbliche amministrazioni coinvolte (Regione e Province) di trasmettersi reciprocamente i relativi provvedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione.